



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO SAVONA

Tel. 019 856666 Fax 019 856498

Lungomare Matteotti, 4b-17100 Savona

www.guardiacostiera.it

savona@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 27/2006

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Savona/Vado Ligure:

VISTA: la legge 14/07/1965, n. 963, "Disciplina della pesca marittima", come modificata dalla legge 25/08/1988 e dai Decreti Legislativi nn. 153 e 154 in data 26/05/2004

VISTO: il D.P.R. 02/10/1968, n. 1639, "Regolamento di esecuzione della L. 14/07/1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e, segnatamente, il Capo IV "Della pesca sportiva";

VISTO: l'art. 129 del D.P.R. 1639/1968 di cui sopra;

VISTA: l'ordinanza n. 157/91 emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 12/11/1991;

VISTA: l'ordinanza n. 38/95 emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 16/06/1995 relativa, tra l'altro, alla disciplina della pesca sportiva con canna nei porti del Compartimento Marittimo di Savona;

VISTA: l'ordinanza n. 40/2003 emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 14/05/2003 e segnatamente l'art. 15;

VISTA: l'ordinanza n. 91/2003 in data 02/08/2003, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della pesca sportiva con canna nell'ambito del porto di Savona"

CONSIDERATO: l'ordinanza n. 13/04 in data 27/02/2004 con la quale, previa abrogazione dell'ordinanza n. 91/03 di cui sopra, è stato approvato il regolamento recante la "Disciplina della pesca sportiva in ambito portuale";

VISTO: il capitolo XI - 2 della Convenzione internazionale SOLAS '74 come emendata ed il Codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e degli impianti portuali, entrambi adottati a seguito delle decisioni assunte durante la conferenza diplomatica sulla sicurezza marittima svoltasi a Londra nel dicembre 2002;

VISTO: il Regolamento CE n. 725/04 in data 31/03/2004 in materia di miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

VISTO: il "Port Facilities Security Assessment" elaborato dall'Autorità Portuale di Savona e relativo al comprensorio portuale di Savona/Vado Ligure, approvato con il decreto n. 11/2004 della Capitaneria di Porto di Savona in data 14/01/2005;

VISTE: le pianificazioni di sicurezza degli impianti portuali presenti nel porto di Savona e soggetti alla citata normativa in materia di security portuale approvati dalla Capitaneria di porto di Savona, in qualità di Autorità Designata, in data 01/07/2004;

VISTO: il dispaccio n. DIV3/2705 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25/11/2005;

VISTA: l'ordinanza n. 49/2005 emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 25/05/2005;

VISTO: il decreto n. 78 dell'Autorità portuale di Savona in data 26/10/2005;

CONSIDERATO: che, un principio fondamentale discendente dalla citata normativa in materia di security portuale enuncia la necessità di limitare il numero di persone legittimate ad avere accesso alle aree portuali a quei soggetti

- che hanno un legame diretto con le operazioni commerciali di interfaccia della nave con i terminali portuali;
- CONSIDERATO: che, il porto di Savona è stato interessato negli ultimi anni da una progressiva trasformazione infrastrutturale, tuttora in pieno corso, - discendente a sua volta da un continuo incremento dei traffici - che ha reso l'intera area portuale zona altamente operativa, comportando una modifica della destinazione d'uso di banchine portuali un tempo non interessate in misura significativa da traffici commerciali;
- CONSIDERATO: che, in particolare, le citate trasformazioni hanno riguardato le zone nn. 33 e 34 (molo sopraflutti) - interessate dalla presenza di impianti di ricezione di rinfuse liquide alimentari - , le zone 26, 27, 28 e 29 (testata del vecchio molo sopraflutto) - rispettivamente, in concessione per l'esercizio di un terminal di movimentazione rinfuse solide (26, 27), adibita a banchina pubblica per traffico commerciale (28) e in concessione per l'esercizio di un terminal di movimentazione del carbone (29);
- CONSIDERATO: che, le attribuzioni legate all'utilizzo di aree e specchi portuali per l'attività di pesca professionale o sportiva, afferendo alla tutela di interessi legati alla sicurezza ed alla polizia dell'approdo, debbono essere ricondotte ai singoli comandanti dei porti presenti nel Compartimento Marittimo, fatte salve le complementari prerogative, competenze e responsabilità proprie di eventuali soggetti titolari di poteri concessori su singole porzioni o sulla totalità degli scali (vedasi, a titolo di esempio, i porti turistici in concessione a soggetti pubblici o privati);
- CONSIDERATO: che le citate innovazioni - in fatto ed in diritto - hanno profondamente modificato lo stato dei luoghi in questione rendendo necessario consentire gli usi pubblici delle aree portuali soltanto quando poste nei limiti della destinazione preminente delle stesse per le finalità proprie dei traffici marittimi, escludendo, conseguentemente, quegli usi speciali delle medesime non ragionevolmente compatibili con dette finalità;
- RITENUTO: necessario ed opportuno, per quanto sopra premesso, addivenire ad una nuova disciplina della materia che recepisca le innovazioni giuridiche/operative di cui sopra, scongiurando pericolose commistioni tra le attività portuali e l'attività di pesca sportiva in porto che risultano non poter più avvenire entro tollerabili margini di sicurezza;
- RITENUTO: pertanto, che debba vietarsi ogni attività di pesca sportiva in tutte le aree e gli specchi acquei dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure direttamente o di riflesso coinvolte con i traffici commerciali, il movimento, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità, nonché con attività riconducibili alla portualità nella sua accezione più ampia;
- VISTE: le attribuzioni riconosciute in materia di pesca al Capo del Compartimento Marittimo ai sensi della sopraccitata normativa vigente in materia;
- VISTI: gli art. 62, 79 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Zone di mare vietate alla pesca professionale e sportiva)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Savona è vietata qualsiasi attività di pesca nelle aree sottoindicate, come meglio evidenziate nelle allegate planimetrie, da ritenersi parte integrante della presente ordinanza:

A) All'interno dei porti, compresi quelli in costruzione, senza relativa autorizzazione;

B) nella zona di mare compresa in un raggio di 1000 metri con centro sul fanale rosso del nuovo molo frangiflutti del porto di Savona, con esclusione della fascia di mare compresa fra il

fanale verde del molo sottoflutti e la condotta fognaria in località la Madonnetta, sino a 300 metri dalla costa nella quale può essere effettuata la pesca;

C) nella zona di mare antistante al porto di Savona avente raggio di 500 metri e centro nel punto di coordinate LAT: 44°17',6 N e LONG: 008° 36',1 E;

D) nella rada di Vado ligure, nel settore con raggio di un miglio con centro sul fanale rosso del nuovo molo frangiflutti del porto di Vado Ligure, limitato a sud dal parallelo passante per il faro di CAPO VADO. All'interno di detta zona è consentita la pesca nelle seguenti zone di mare:

1) Sino alla distanza di 300 metri dalla costa a partire dal pontile ERG- lato ponente - sino ai cantieri navali "Riccardi" di Vado Ligure; all'interno di detta fascia è consentito, altresì, lo stazionamento di piccole unità ormeggiate ai gavitelli regolarmente autorizzati.

2) Con imbarcazioni da mare nella fascia ampia 300 metri all'esterno della diga foranea con esclusione del tratto di 500 metri a partire dalla testata della diga stessa del fanale rosso.

E' fatto comunque divieto di sostare, transitare, pescare o esercitare altre attività connesse con l'uso del mare, a meno di 50 metri di distanza dai pontili commerciali o accosti petroliferi presenti in zona (ERG, PETROLIG, ESSO, TRI). Tale divieto dovrà essere segnalato a cura delle società concessionarie con idonea segnaletica.

E' fatto, inoltre, assoluto divieto di sostare, transitare e pescare a meno di 500 metri di distanza dalle boe d'ormeggio delimitanti il campo boe SARPOM e dai pontili petroliferi in concessione alle società "PETROLIG", "ESSO", "ERG", - in presenza di navi all'accosto - nonché nelle fasce di mare interessate dall'evoluzione delle navi per le manovre di attracco; ormeggio e disormeggio dai suddetti accosti petroliferi; tale divieto dovrà essere segnalato a cura della Società Concessionaria con idonea segnaletica.

E) nella rada di Vado Ligure compresa fra i seguenti punti:

- | | |
|-------------------|---|
| 1- 44°17', 68 N - | 8°27', 63 E (radice del pontile ERG); |
| 2- 44°17', 68 N | 8°29',70 E |
| 3- 44°16', 60 N | 8° 29',50 E |
| 4- 44°16' 60 N | 8° 28',50 E (sul limite della zona vietata al punto D) |

E' esclusa la zona di mare indicata dall'art .1 D).

F) negli specchi acquei di ampiezza 200 metri interessati alla presenza di tubazioni fognarie sottomarine come di seguito riportati:

- 1- LOCALITÀ CROCETTA ZONA FORNACI del comune di Savona
44°17',72 N - 8°27',70 E
44°17',30 N - 8°27',37 E
della lunghezza di metri 1180
- 2- LOCALITÀ SANT' ERASMO -del comune di Savona
44°18'35 N - 8° 29' 82 E
44°18'45 N - 8° 29' 55 E
della lunghezza di metri 400
- 3- LOCALITÀ LA MADONETTA del comune di Albissola Mare
44°19',40 N - 8°30'E
44°19',20 N 8°30',42 E
della lunghezza di metri 720
- 4- LOCALITÀ LA MADONETTA del comune di Albissola Mare
44°19',27 N - 8°29',78E
44°19',20 N - 8°29', 9 E
della lunghezza di metri 200
- 5- LOCALITÀ CAPO del Comune di Albissola Capo
44°19',9 N - 8°31', 5 E
44°19',53 N - 8°31', 85 E
Della lunghezza di metri 800
- 6- LOCALITÀ FARO del comune di Vado Ligure

Disuso

44°15',50 N - 8° 27',38 E
44° 15',25 N 8° 28',40 E
Della lunghezza di metri 1400.

G) in prossimità dell'imboccatura di tutti porti turistici presenti nel Circondario e precisamente:

1. Nella zona di mare di forma semicircolare avente raggio di metri 200 incentrato sul fanale rosso posto sul molo di sopraflutto del porto "Marina di Varazze";
2. Nella zona di mare di forma semicircolare antistante all'imboccatura del porto turistico di Finale Ligure costituita dall'allineamento dei fanali di accesso al porto per un raggio di metri 100 incentrato nel punto mediano della congiungente stessa.

Nelle zone di ancoraggio presenti nella rada del porto di Savona/Vado Ligure, non ricomprese nel divieto di cui alla precedente lettera E) – come individuate dall'ordinanza n. 152/2004 in premessa citata – è vietata la pesca subacquea.

Nelle stesse zone di mare la pesca sportiva, diversa da quella subacquea, e la pesca professionale devono essere effettuata con modalità tali da non interferire, né direttamente né di riflesso, con le manovre di ancoraggio e disancoraggio delle unità mercantili, mantenendo in ogni momento adeguate distanze dalle navi presenti alla fonda o da quelle in movimento in zona, tali da garantire la piena tutela del più alto gradiente di sicurezza per le persone e le unità navali presenti.

Articolo 2 - ~~D~~ MODIFICATO DALL'ORD. N. 134/2012 DI EP SV
(zone portuali ammesse alla pesca sportiva)

Nell'ambito portuale di Savona – Vado Ligure le zone portuali di seguito elencate possono essere utilizzate per la pesca sportiva con canna e lenza – esclusivamente da terra - nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dai successivi artt. 3 e 4 del presente provvedimento:

- a. Zona "fanale verde" del nuovo molo (lato interno ed esterno);
- b. pontile in concessione alla Lega Navale di Savona, quando non in corso operazioni di bunkeraggio e sempre previa autorizzazione del concessionario;
- c. pontile in concessione alla "Tirreno Power" (già ENEL), nel tratto compreso tra la radice dello stesso ed il cancello posto a 50 metri dalla testata, previo assenso, comunque manifestato, del concessionario e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate da altri soggetti/enti titolari di potestà pubbliche/private sulla zona.

Articolo 3
(Condizioni)

L'attività di pesca sportiva deve essere esercitata in ore diurne, con presenza di condizioni meteomarine favorevoli e previa adozione, da parte degli interessati, di tutte le misure ritenute idonee ad evitare danni a persone o cose discendenti dall'attività stessa, in relazione alla particolare natura delle aree.

I pescatori sportivi devono provvedere a mantenere pulita la zona utilizzata, evitando di gettare in mare i residui del materiale di vario genere utilizzato.

L'attività non deve interferire in alcun modo con le operazioni di transito, ormeggio e disormeggio di qualsiasi unità nonché con l'operatività del porto, nella sua accezione più ampia.

Qualora l'attività di pesca sportiva dovesse essere già intrapresa e venga ad interferire con le operazioni di cui al precedente capoverso, la stessa dovrà essere immediatamente sospesa e gli attrezzi utilizzati dovranno essere recuperati senza indugio.

L'attività di pesca deve essere attuata nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sancite al riguardo dalla vigente normativa in materia – compresa quella di natura igienico/sanitaria - ed in particolare dal Capo IV del D.P.R. 02/10/1968, n. 1639, "Regolamento di esecuzione della L. 14/07/1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima".

Il prodotto pescato, nei limiti del quantitativo previsto dalla citata normativa, non può essere consumato per fini alimentari se non previa visita di idoneità dell'Ufficio Veterinario della competente A.S.L., di cui l'interessato dovrà farsi carico autonomamente.

Articolo 4
(Autorizzazione)

~~Al fine di poter effettuare la pesca sportiva nelle aree portuali di cui all'art. 2, punti a) e b), gli interessati devono munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi alla Capitaneria di Porto di Savona entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentando i seguenti documenti:~~

~~Istanza contenente dati anagrafici dell'interessato;~~

~~n. 2 fotografie formato tessera;~~

~~n. 2 marche da bollo da Euro 14.62.~~

~~L'autorizzazione ha validità annuale.~~

ABROGATO DALL'ORD. N. 134/2012 DI CP SV

Articolo 5
(Gare di pesca)

Per lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva nell'ambito del Compartimento Marittimo di Savona, gli interessati dovranno chiedere, preventivamente, l'approvazione allo svolgimento della stessa, trasmettendo alla Capitaneria di Porto di Savona i relativi programmi con l'indicazione del tipo di gara e delle modalità di svolgimento (orari, specchi acquei interessati, mezzi impiegati per la vigilanza, nonché ogni altra utile indicazione riguardante la gara medesima).

Detta istanza dovrà pervenire tramite l'Ufficio Marittimo dipendente avente giurisdizione sulla zona prescelta, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data stabilita per lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 6
(Ulteriori prescrizioni)

Fermo restando i divieti e le limitazioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge 963/65 in premessa richiamata, la pesca sia professionale sia sportiva, nelle acque costiere non comprese tra quelle vietate ai sensi dei precedenti articoli, è consentita con le seguenti limitazioni:

- a) durante la pesca non devono essere intralciati in modo alcuno i movimenti delle navi in transito o manovra presso il campo boe della S.P.A. S.A.R.P.O.M. e presso i pontili esistenti nella rada di Vado Ligure;
- b) gli ostacoli alla navigazione derivanti dallo svolgimento dell'attività di pesca devono essere subito rimossi al termine della battuta di pesca stessa. Quando ciò non sia possibile con l'impiego dei mezzi di bordo, tali ostacoli dovranno essere prontamente segnalati all'Autorità Marittima al rientro dell'unità in porto, indicandone la posizione in maniera chiara e precisa.

Articolo 7
(Stagione balneare)

Nel corso della stagione balneare coloro i quali intendono esercitare l'attività di pesca professionale e sportiva sul litorale e nelle acque del Circondario Marittimo di Savona sono tenuti ad osservare le ulteriori disposizioni stabilite in materia dall'ordinanza cd. "balneare" emessa periodicamente dalla Capitaneria di Porto di Savona, per quanto riguarda, in particolare, le zone di costa e di mare ed i periodi della giornata in cui detta attività non è consentita o subisce specifiche limitazioni.

Articolo 8
(Abrogazioni)

L'ordinanza n. 38/95 in data 16/06/1995, nonché tutte altre disposizioni precedenti in contrasto con il presente provvedimento, sono abrogate.

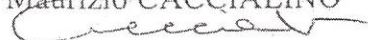
Articolo 9
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri diversa o più grave violazione amministrativa o fattispecie di reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1168 e 1174 del codice della navigazione, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge 963/65 come modificati dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 25/08/1988.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare la presente ordinanza.

Savona, 06/04/2006

IL COMANDANTE
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Maurizio CACCIALINO

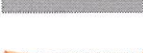


ZONE CONSENTITE/VIETATE AI SENSI DELL'ORDINANZA 29/2006
Compartimento Marittimo di SAVONA



ORDINANZA N° 29/2006

LEGGENDA:

-  **ZONE DIVIETO PESCA**
-  **ZONE OVE È CONSENTITA LA PESCA**
-  **DIVIETO DI PESCA IN PRESENZA DI NAVI**
-  **DI PESCA SUBACQUEA NEL PERIODO DAL 01/10 AL 31/05**
-  **DIVIETO DI PESCA SUBACQUEA**
-  **PESCA CONSENTITA CON IMBARCAZIONI DA MARE**



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 134 /2012

"Disciplina della Pesca Sportiva nei porti di Savona e Vado Ligure"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona,

Vista l'ordinanza n. 29 in data 06.04.2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Savona con la quale è stata disciplinata la pesca sportiva nel porto di Savona – Vado Ligure;

Viste le richieste che, da più parti, sono pervenute a questo Comando per consentire l'effettuazione della pesca sportiva in altre zone portuali, oltre quelle già individuate nella predetta ordinanza, ed in particolare da parte di associazioni rappresentanti persone diversamente abili;

Ritenuto opportuno procedere ad individuare delle zone portuali di Savona, facilmente accessibili, che consentano l'attività di pesca sportiva con canna anche a chi è affetto da disabilità senza rischi per i pescatori stessi, le attività portuali e i fruitori degli spazi pubblici portuali;

Considerato che nel bacino portuale, Darsena Vecchia del porto di Savona, e più precisamente la porzione della banchina denominata "zona 11", per la parte esclusa dai lavori di rifacimento del nuovo ponte mobile, e la porzione di banchina prospiciente la Torretta compresa tra il distributore di carburanti e la passeggiata galleggiante sottostante al lungomare Matteotti, non rientrano né nella cinta doganale fiscale né di security portuale;

Visto il parere reso dall'autorità portuale con nota prot. n. 5957/2012/GTP in data 02 luglio 2012;

ORDINA

Articolo 1

l'articolo n. 2 dell'ordinanza n. 29/2006 di questo Comando è così modificato:

Articolo 2 (Zone portuali ammesse alla pesca sportiva).

Nell'ambito portuale di Savona – Vado Ligure le zone portuali di seguito elencate (come da stralcio cartografico allegato) possono essere utilizzate per la pesca sportiva, con canna e lenza, esclusivamente da terra, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel successivo articolo 3 del presente provvedimento:

- a) zona fanale verde del nuovo molo di Savona (lato esterno ed interno);
- b) pontile in concessione alla Lega Navale di Savona, quando non sono in corso operazioni di rifornimento carburante e sempre previa autorizzazione del concessionario;
- c) zona denominata accosto n. 11 del porto di Savona, per la parte esclusa dai lavori di rifacimento del nuovo ponte mobile, in assenza di unità ivi all'ormeggio ed in assenza di navi ormeggiate nella limitrofa banchina n. 10 destinata alle unità passeggeri;
- d) porzione di banchina prospiciente la Torretta compresa tra il distributore di carburanti e la passeggiata galleggiante sottostante al lungomare Matteotti, quando non vi sono imbarcazioni ormeggiate o sono in corso operazioni di rifornimento carburante, sbarco/vendita pescato e comunque in assenza di unità ivi all'ormeggio;
- e) pontile in concessione alla Tirreno Power (già Enel), nel tratto compreso tra la radice dello stesso ed il cancello posto a 50 metri dalla testata, previo assenso, comunque manifestato, del concessionario e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate da altri soggetti/enti titolari di potestà pubbliche / private sulla zona.

Articolo 2

L'articolo n. 4 dell'ordinanza in argomento è abrogato

Savona, 03.07.2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI

Pubblicato in data 3 LUG. 2012
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona.